

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2023

contenente

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. 175/2016

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.	4
1. DEFINIZIONI.....	4
2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI.....	5
3. MONITORAGGIO PERIODICO	6
RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.....	7
4. LA SOCIETA'	7
5. ATTIVITA' SVOLTA	7
6. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	8
7. ORGANO AMMINISTRATIVO	9
7.1 Nomina e sostituzione Amministratore unico	9
7.2 Poteri dell'Organo amministrativo	9
8. ORGANO DI CONTROLLO	11
8.1 Nomina e sostituzione sindaco unico	11
8.2 Composizione e funzionamento	11
8.3 Società di revisione	11
9. RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO.....	11
10. IL PERSONALE.....	12
11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020	12
11.1. ANALISI DI EQUILIBRIO FINANZIARIO E DI SOLIDITA' PATRIMONIALE	12
11.2. ANALISI REDDITIVITA'	15
11.3. VALUTAZIONE DEI RISULTATI.....	17
10.4. CONCLUSIONI.	18
STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.	19

INTRODUZIONE

La Nuova Carbinia s.r.l. è una società a totale controllo del Comune di Carovigno e su di essa, pertanto, ricade la normativa sulle società partecipate dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo n.175 del 19.08.2016.

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la **Relazione sul governo societario**, la quale deve contenere:

- 1. uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);**
quanto alle finalità che il Legislatore vuole perseguire in proposito, si rileva che la Relazione deve contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
Il ricorso agli indicatori di solvibilità finanziari e di redditività economici, la loro valutazione in seno all'assemblea dei soci che approva il bilancio dell'esercizio consente, in sintesi, di valutare con adeguato anticipo l'andamento della gestione per quel che riguarda il rischio di crisi aziendale
- 2. l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).**
Tale indicazione costituisce l'occasione, per la società in controllo pubblico, di rafforzare la propria *governance* aziendale a tutela dell'equilibrio economico e finanziario aziendale in modo da evitare che eventuali risultati negativi o crisi di liquidità possano avere riflessi sui bilanci della Amministrazioni pubbliche socie.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Documento, finalizzato a prevenzione del rischio di crisi aziendale. Lo stesso rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

1. DEFINIZIONI.

1.1. CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2020, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risente di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

Alla luce di quanto sopra riportato, per valutare il rischio di crisi aziendale è bene evidenziare che lo stato di crisi non è in genere inquadrato come fenomeno statico ed improvviso.

Al contrario, la crisi si manifesta come frutto di un processo di deterioramento nel quale l'impresa diventa incapace di anticipare, evitare e reagire a pressioni interne ed esterne e che determina il passaggio da uno stato di equilibrio economico ad uno di disequilibrio.

Fondamentale è, pertanto, saper riconoscere gli elementi connessi allo stato di salute aziendale, identificare i fattori che, se non tenuti sotto controllo, possono accelerarne il dissesto.

Il bilancio d'esercizio costituisce un modello, ossia una rappresentazione schematica della dinamica gestionale dei valori economico-finanziari, la cui principale funzione è essere un efficace ed adeguato strumento informativo utile ai diversi stakeholders per la valutazione dello stato di salute aziendale.

Allo scopo di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico è necessario controllare che i ricavi siano sempre sufficienti per coprire i costi della gestione, e quindi per evitare perdite, mentre per la verifica dell'equilibrio finanziario è necessario controllare che i flussi finanziari in entrata originati dalla gestione siano sufficienti e distribuiti temporalmente in modo da garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con gli istituti di credito, i fornitori ed il proprio personale.

La capacità informativa di tale documento è potenziata impiegando una tecnica interpretativa definita analisi di bilancio. Detta metodologia implica il calcolo di indici economico-finanziari, ottenuti dopo una corretta riclassificazione dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico.

Attraverso l'analisi approfondita di tali quozienti è possibile ottenere informazioni relative allo stato di salute e vitalità dell'impresa che si osserva.

Gli indicatori di bilancio possono essere raggruppati in tre principali macrocategorie, di cui si riporta una breve descrizione:

- gli indici di redditività, il cui obiettivo primario è valutare la capacità dell'impresa di fornire un flusso di ricavi in grado di coprire il costo totale dei fattori produttivi investiti e garantire le risorse necessarie per lo sviluppo aziendale;
- gli indici di liquidità, che valutano la capacità dell'impresa di onorare le obbligazioni in scadenza nel breve termine attraverso le risorse finanziarie che si rendono disponibili nello stesso arco temporale, evitando così di ricorrere allo smobilizzo di attività vincolate permanentemente alla struttura aziendale;
- gli indici per l'analisi della solidità patrimoniale, volti a valutare il grado di compatibilità e coerenza temporale tra impieghi e fonti di finanziamento Tali analisi vengono condotte considerando un arco di

tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti, sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Dovrà quindi essere cura dell'organo amministrativo:

- adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell'area di attività e motivarne la scelta, spiegando inoltre il risultato evidenziato e l'andamento nell'arco temporale considerato;
- definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
- stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio. Detto altrimenti, gli indicatori proposti non vanno adottati pedissequamente e automaticamente nella loro totalità o per la più parte, in quanto l'adozione di ciascuno di essi deve essere razionale e dovrebbe essere anche giustificato al pari del valore soglia o limite individuato.)

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo, nel corso del 2023, ha provveduto a redigere con cadenza trimestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- *quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, viene trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023, sono di seguito evidenziate.

4. LA SOCIETA'

La Nuova Carbinia s.r.l. è una società interamente controllata dal Comune di Carovigno, che svolge dal 2004 alcuni servizi di pertinenza dell'Ente secondo le modalità del c.d. "in house providing".

L'espressione si riferisce a quelle modalità di appalto per cui l'amministrazione pubblica, al fine di approvvigionarsi di beni o servizi, non si rivolge al mercato ma si avvale invece di una società, che seppure configurata soggetto formalmente terzo rispetto all'amministrazione, in forza di un rapporto di stretta relazione funzionale, ne viene sostanzialmente considerata come facente parte. Questa circostanza consente, per legge, l'affidamento diretto dei servizi, senza che così possano ritenersi violate le regole dell'evidenza pubblica.

Tra la Società e l'Ente sussiste un rapporto di "in house providing", intendendosi con ciò un rapporto che soddisfa le seguenti condizioni:

- la Società ha il capitale interamente pubblico, essendo il capitale sociale interamente posseduto dall'Ente Comune di Carovigno (c.d. "requisito della proprietà pubblica");
- la Società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla (c.d. "requisito della prevalenza dell'attività");
- l'Ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (c.d. "requisito del controllo analogo");

Per le suesposte considerazioni si applica alla Nuova Carbinia s.r.l. la normativa delle società partecipate dagli enti pubblici, di cui al decreto legislativo n.175 del 19.08.2016.

5. ATTIVITA' SVOLTA

Lo svolgimento dell'attività aziendale svolta nel corso dell'esercizio 2023 è essenzialmente il riflesso degli indirizzi di gestione espressi dal Comune di Carovigno, socio unico di riferimento, attraverso l'approvazione di piani industriali annuali, predisposti dalla Società per effetto della normativa vigente.

Allo scopo di declinare correttamente il rapporto di *in house providing* esistente con il Comune di Carovigno, viene deliberato ed adottato con periodicità annuale il **Piano industriale aziendale**, individuato come strumento principe per attribuire validità ed efficacia al potere di controllo dell'Ente, nonché dotare l'Ente di un concreto strumento di indirizzo dell'azione della partecipata. **Tale documento è senza alcun dubbio il più efficace strumento di indirizzo politico e di controllo dei costi a disposizione della Pubblica Amministrazione**, i cui contenuti vengono predisposti dall'azienda secondo le indicazioni deliberate dal Socio Unico in sede di assemblea e vengono approvati dall'organo deliberativo dell'Ente.

Si rileva infatti che gli indirizzi e obiettivi di gestione stabiliti dall'Ente rientrano nelle disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che all'art. 19 stabilisce che:

"5. Le Amministrazioni Pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello."

Fra i principali eventi ed indirizzi di gestione che hanno avuto significative ripercussioni sull'andamento generale della gestione aziendale dell'esercizio 2023 si evidenzia il forte impatto economico che alcune attività

manutentive straordinarie, commissionate dal Socio Unico committente, hanno esercitato sulla gestione aziendale.

In particolare si fa riferimento alle attività di manutenzione straordinaria di adeguamento elettrico del Palazzo Municipale con verifica della protezione e dalle sovratensioni (DM 37/08), i cui interventi erano stati quantificati dall'Azienda con preventivo trasmesso all'Ente prot. 443 del 16.05.2023 e da questi approvato con determinazione del Responsabile di Area 3 n. 124 /2023.

Il concreto svolgimento delle attività di manutenzione ha registrato tuttavia improvvise criticità di esecuzione che si sono tradotte in un significativo prolungamento dei relativi tempi di completamento. Tanto ha determinato in definitiva il sostenimento di maggiori oneri rispetto a quelli inizialmente quantificati, ed un bilancio finale di una perdita netta sulla commessa straordinaria.

Le esperienze sono state comunque occasione di revisione del piano di impresa aziendale per l'esercizio 2024, che approvato dall'Ente per gli affidamenti relativi al 2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 201/11/2023, ha adeguato il valore dei servizi agli incrementi rilevati nel costo di produzione.

Anche il concreto svolgersi delle attività a convenzione ha scontato maggiori costi e perdita nominale di redditività imputabili all'incremento del costo del lavoro 2023. Si tratta tuttavia di incrementi di costi compensati dalla fruizione, per lo stesso periodo, di sgravi contributivi che, aventi natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica, non hanno inciso negativamente sul Margine operativo lordo della gestione aziendale.

Infine merita una menzione il prolungamento dei servizi mensa rispetto ai termini stabiliti nella convenzione generale di affidamento.

Con delibera di giunta comunale n. 59 del 26.09.2023 si disponeva l'anticipazione di un tantum del servizio di mensa aziendale, già affidato alla Società per i mesi da dicembre 2023 a maggio 2024. Con successiva determinazione n. 257/2023 del Responsabile di Area 6 si stanziavano le maggiori somme occorrenti ad estendere la mensa scolastica oltre i termini dell'affidamento la società e relativamente al periodo dal 23.10.2023 al 30.11.2024.

6. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) interamente versato ed è suddiviso in quote di pari importo. Per le decisioni di aumento, di divisione e di riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. del codice civile.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli

La eventuale cessione da parte dell'Ente locale della sua quota è soggetta alle regole dell'evidenza pubblica dettate dal Regolamento Generale di Contabilità dello Stato (art. 37 del R.D. 827 del 1924).

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti

Non è presente né previsto un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'organo amministrativo non è delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ. né può emettere strumenti finanziari partecipativi.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)

La Nuova Carbinia srl è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico della società, Comune di Carovigno.

Della propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Carovigno risulta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma 2 cod.civ.

7. ORGANO AMMINISTRATIVO

7.1 Nomina e sostituzione Amministratore unico

La società è amministrata da un amministratore unico.

L'Amministratore Unico pro tempore per il triennio 2022-2024, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2024, è il dott. Antonio Diaferia. La carica di amministratore unico, ai sensi di statuto, è rieleggibile. In ogni ipotesi di cessazione dell'organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ.

In relazione all'attività sociale, l'Amministratore Unico deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) requisiti di onorabilità

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382.cod. civ.;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27, dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo;

b) requisiti di professionalità

- aver svolto attività di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;
- aver svolto attività professionale in materia attinente o, comunque, funzionale alle attività svolte dalla società;
- aver svolto attività di insegnamento universitario in materie tecnico-gestionali, giuridiche od economiche;
- aver svolto funzioni amministrative, anche elettive, o dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, D.lgs 175/2016, che lascia impregiudicato quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In particolare gli amministratori devono dichiarare **l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità** di cui agli artt.3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 di cui si riporta la rubricazione:

- Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati;
- Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale;
- Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
- Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

L'Amministratore Unico non può essere, infine, dipendente del Comune di Carovigno.

7.2 Poteri dell'Organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Comune di Carovigno, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, nonché le disposizioni di cui al presente articolo in merito al potere di veto riconosciuto all'Ente.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spetta all'amministratore unico

Nel corso del 2023 l'Amministratore unico, ai sensi di statuto, ha presentato trimestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

L'organo amministrativo provvede inoltre a:

- a) comunicare all' Ente Comune di Carovigno le deliberazioni assunte sulle proposte da quest'ultimo formulate in relazione a specifiche iniziative attuative dei servizi affidati alla società;
- b) astenersi dal porre in essere atti o iniziative di attuazione di quanto deliberato sino a quando l'Ente non abbia comunicato se intende esercitare il proprio diritto di veto;
- c) dare attuazione alle deliberazioni qualora l'Ente Comune di Carovigno comunichi che non intende esercitare il diritto di veto, ovvero qualora siano decorsi quindici giorni dal momento in cui l'organo amministrativo abbia comunicato all'Ente Comune di Carovigno la propria deliberazione senza che quest'ultimo abbia fatto prevenire all'organo amministrativo comunicazioni riguardanti l'esercizio o meno del proprio diritto di veto

8. ORGANO DI CONTROLLO

8.1 Nomina e sostituzione sindaco unico

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D.lgs. 175/2016 l'attività del collegio sindacale è svolta dal sindaco unico. Il sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica.

L'assemblea che nomina i sindaci collegio sindacale ne determina anche il compenso.

I sindaci sono nominati dall'elenco speciale dei revisori contabili. Il controllo contabile sulla società è esercitato dal sindaco unico.

In relazione all'attività sociale i sindaci devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

1. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
 3. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
- alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo.

8.2 Composizione e funzionamento

Il sindaco in carica è il dott. Cosimo Orlandino nominato con deliberazione di assemblea del 27.04.2023, la cui scadenza avverrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025.

8.3 Società di revisione

Attualmente non è presente società incaricata della revisione contabile. L'attività di revisore unico aziendale è svolta dal dott. Orlandino congiuntamente a quella di Sindaco;

9. RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO

La Società, ai sensi di legge, effettua oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Carovigno.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e l'Ente Comune di Carovigno sono regolati mediante apposite convenzioni di affidamento dei servizi o mediante provvedimenti amministrativi di natura autoritativa con cui sono altresì definiti i controlli, anche di natura economico-finanziaria, sulla Società da parte dell'Ente.

In ogni caso, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Statuto, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Carovigno si esplica attraverso l'emanazione di direttive.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del Comune di Carovigno.

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, nonché delle direttive emanate dal Comune di Carovigno costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori.

Il Comune di Carovigno esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante il proprio segretario, ovvero dirigente all'uopo delegato.

Il controllo analogo è svolto mediante: controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società.

A tale fine l'organo amministrativo trasmette le relazioni periodiche sull'andamento della gestione ed i bilanci annuali ed infrannuali ai soci, nelle persone dei soggetti delegati al controllo analogo.

Altresì comunica in via preventiva ogni evento che esula l'ordinaria gestione dell'attività.

La trasmissione di cui al punto che precede è condizione per l'assunzione delle relative decisioni e costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore.

Nell'esercizio del controllo analogo l'Ente Comune di Carovigno ha diritto, ad ogni effetto di legge:

- a) di formulare all'organo amministrativo proposte aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative dei servizi affidati alla società;
- b) di esprimere il proprio diritto di veto, opportunamente motivato, sulle deliberazioni assunte dall'Organo Amministrativo con riguardo alle proposte formulate in conformità a quanto previsto nel precedente punto sub a) e che risultino difformi dal contenuto delle proposte stesse.

10. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 è la seguente:

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Totale
Numero medio	0	0	7	37	44

La Società non avendo esuberi non ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2023 e a trasmettere l'elenco del personale eccedente alla Regione.

11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

11.1. ANALISI DI EQUILIBRIO FINANZIARIO E DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

Al fine di adempiere alle disposizioni del TUSP e del Codice Civile si propongono, nel seguito, gli aggregati dello stato patrimoniale rilevanti, ottenuti rielaborando i dati tratti dagli esercizi dal 2023 al 2019 con il criterio finanziario, in base al quale i valori patrimoniali sono classificati secondo la tempistica di trasformazione in liquidità per gli elementi dell'attivo, e di assorbimento di liquidità per estinzione degli elementi del passivo. Generalmente il periodo preso come riferimento è di 12 mesi.

Le voci dell'attivo vengono rappresentate in ordine di liquidità crescente, mentre quelle del passivo in ordine di esigibilità crescente.

STATO PATRIMONIALE "FINANZIARIO"	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
ATTIVO					
ATTIVO FISSO	152.763	101.205	111.601	104.653	102.119
Immobilizzazioni immateriali (I imm)	23.879	28.022	37.300	45.533	45.796
Immobilizzazioni materiali (I mat)					
Costo storico (cs)	574.802	549.468	537.672	512.569	495.843
Fondi di ammortamento (fa)	490.007	476.285	465.083	453.449	439.520
Immobilizzazioni finanziarie (I fin)	44.089	0	1.712	0	0
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	1.164.856	1.271.412	1.143.268	1.185.531	1.099.766
Magazzino (M)	26.789	9.719	8.039	8.639	4.487
Liquidità differite (Ld)	610.570	632.917	464.603	693.995	744.012
Liquidità immediate (Li)	527.497	628.776	670.626	482.897	351.267
CAPITALE INVESTITO (CI)	1.317.619	1.372.617	1.254.869	1.290.184	1.201.885
MEZZI PROPRI E PASSIVITA'					
MEZZI PROPRI (MP)	173.736	170.581	160.854	153.700	148.305
Capitale sociale (CS)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Riserve (R)	73.736	70.581	60.854	53.700	48.305
PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons)	725.425	754.102	736.858	686.647	532.546
Finanziarie (PconsF)	0	0	0	0	2.496
Non finanziarie (PconsNF)	725.425	754.102	736.858	686.647	530.050
PASSIVITA' CORRENTI (Pcorr)	418.458	447.949	357.158	449.837	521.034
Finanziarie (PcorrF)	122	0	0	1.302	43
Non finanziarie (PcorrNF)	418.336	447.949	357.158	448.535	520.991
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)	1.317.619	1.372.632	1.254.870	1.290.184	1.201.885

Stato Patrimoniale "per aree funzionali"	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
IMPIEGHI					
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (CIO)	790.122	743.841	584.243	807.287	850.618
- Passività operative (PO)	-1.143.385	-1.201.792	-1.093.610	-1.134.785	-1.051.001
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO (CION)	-353.263	-457.951	-509.367	-327.498	-200.383
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI (I E-O)	527.121	628.517	670.220	482.500	351.227
CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)	173.858	170.566	160.853	155.002	150.844
FONTI					
MEZZI PROPRI (MP)	173.736	170.581	160.854	153.700	148.305
DEBITI FINANZIARI (DF)	122	0	0	1.302	2.539
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)	173.858	170.581	160.854	155.002	150.844

I valori riclassificati dello Stato Patrimoniale sono stati in un secondo momento espressi in termini percentuali, allo scopo di evidenziare il contributo di ciascuna voce alla formazione del capitale aziendale.

Stato Patrimoniale "finanziario" in %	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
ATTIVO					
ATTIVO FISSO	11,6%	7,4%	8,9%	8,1%	8,5%
Immobilizzazioni immateriali (I imm)	1,8%	2,0%	3,0%	3,5%	3,8%
Immobilizzazioni materiali (I mat)					
Costo storico (cs)	43,6%	40,0%	42,8%	39,7%	41,3%
Fondi di ammortamento (fa)	37,2%	34,7%	37,1%	35,1%	36,6%
Immobilizzazioni finanziarie (I fin)	3,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	88,4%	92,6%	91,1%	91,9%	91,5%
Magazzino (M)	2,0%	0,7%	0,6%	0,7%	0,4%
Liquidità differite (Ld)	46,3%	46,1%	37,0%	53,8%	61,9%
Liquidità immediate (Li)	40,0%	45,8%	53,4%	37,4%	29,2%
CAPITALE INVESTITO (CI)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
MEZZI PROPRI E PASSIVITA'					
MEZZI PROPRI (MP)	13,2%	12,4%	12,8%	11,9%	12,3%
Capitale sociale (CS)	7,6%	7,3%	8,0%	7,8%	8,3%
Riserve (R)	5,6%	5,1%	4,8%	4,2%	4,0%
PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons)	55,1%	54,9%	58,7%	53,2%	44,3%
Finanziarie (PconsF)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Non finanziarie (PconsNF)	55,1%	54,9%	58,7%	53,2%	44,1%
PASSIVITA' CORRENTI (Pcorr)	31,8%	32,6%	28,5%	34,9%	43,4%
Finanziarie (PcorrF)	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Non finanziarie (PcorrNF)	31,7%	32,6%	28,5%	34,8%	43,3%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Stato Patrimoniale "per aree funzionali"	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
IMPIEGHI					
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (CIO)	454,5%	436,1%	363,2%	520,8%	563,9%
- Passività operative (PO)	-657,7%	-704,6%	-679,9%	-732,1%	-696,7%
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO (CION)	-203,2%	-268,5%	-316,7%	-211,3%	-132,8%
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI (I E-O)	303,2%	368,5%	416,7%	311,3%	232,8%
CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
FONTI					
MEZZI PROPRI (MP)	99,9%	100,0%	100,0%	99,2%	98,3%
DEBITI FINANZIARI (DF)	0,1%	0,0%	0,0%	0,8%	1,7%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Dalla riclassificazione dello stato patrimoniale è stato possibile ricavare la seguente batteria di indicatori di analisi della situazione finanziaria – patrimoniale aziendale.

Indici di equilibrio finanziario	FORMULA INDICE
Indici di composizione degli impieghi e delle fonti	
<i>Indici di composizione dell'impiego</i>	
Indice di rigidità	AF/CI
Indice di elasticità	AC/CI
indice di disponibilità del magazzino	M/CI
Indice di liquidità totale	(Ld+Li)/CI
<i>Indici di composizione delle fonti</i>	
Indice di autonomia finanziaria	MP/CF
Indice di indebitamento	(Pcons+Pcorr)/CF
Indice di indebitamento a m-l/t	Pcons/CF
Indice di indebitamento a b/t	Pcorr/CF
Indice di protezione del capitale	R/MP
Indici di solidità	
<i>Finanziamento delle immobilizzazioni</i>	
Margine primario di struttura	MP-AF
Margine secondario di struttura	MP+Pcons-AF
Grado di ammortamento delle immob. Materiali	fa/cs
<i>Autonomia finanziaria</i>	
Quoziente di indebitamento complessivo	(Pcons+Pcorr)/MP
Quoziente di indebitamento finanziario	(PconsF+PcorrF)/MP
Indici di liquidità	
Quoziente di disponibilità	AC/Pcorr
Margine di diponibilità (Attivo circolante netto)	AC-Pcorr
Quoziente di tesoreria	(Li+Ld)/Pcorr
Margine di tesoreria	Li+Ld-Pcorr
Posizione finanziaria netta a breve	Li-PcorrF
Altri indici di equilibrio finanziario	
Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite	Of/Rv
Incidenza degli oneri finanz. sulla prod. compl.	Of/((VP+ P e-c)

11.2. ANALISI REDDITIVITA'

L'analisi della situazione economica, come noto, si pone per finalità quella di fornire un'adeguata illustrazione della redditività aziendale, nell'intento di verificare, quali siano stati i livelli di *performance* raggiunti. Il primo passo compiuto in tal senso è stato quello di riclassificare il conto economico degli esercizi dal 2021 al 2023 secondo lo schema "a valore aggiunto".

Conto Economico riclassificato a "Valore Aggiunto"	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	var% 2023/2022	var% 2023/2021
Ricavi delle vendite (Rv)	1.584.566	1.491.294	1.062.295	6,3	49,2
Altri ricavi (Ra)	105.851	62.566	66.267	69,2	59,7
A. VALORE DELLA PRODUZIONE (VP)	1.690.417	1.553.860	1.128.562	8,8	49,8
Consumo materie prime, sussid. di consumo e merci (Cm)	315.703	248.457	79.607	27,1	296,6
Altri costi operativi esterni (Coe)	329.518	287.455	250.053	14,6	31,8
B. Costi esterni	645.221	535.912	329.660	20,4	95,7
C. VALORE AGGIUNTO (VA) (A-B)	1.045.196	1.017.948	798.902	2,7	30,8
D. Costi del personale (Cp)	1.005.720	927.501	731.908	8,4	37,4
E. MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) (C-D)	39.476	90.447	66.994	-56,4	-41,1
Ammortamenti (Amm)	23.652	20.468	19.869	15,6	19,0
Accantonamenti e svalutazioni (Acc)	0	47.524	28.012	-	-
F. Ammortamenti e svalutazioni	23.652	67.992	47.881	-65,2	-50,6
G. RISULTATO OPERATIVO (RO) (E-F)	15.824	22.455	19.113	-29,5	-17,2
Proventi extra-caratteristici (P e-c)	40	220	319	-81,8	-87,5
Oneri extra-caratteristici (O e-c)	0	0	0	-	-
H. RISULTATO DELL'AREA EXTRA-CARATTERISTICA	40	220	319	-81,8	-87,5
I. RISULTATO ORDINARIO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (ROGP) (G+H)	15.864	22.675	19.432	-30,0	-18,4
Proventi straordinari (Ps)	0	0	0	-	-
Oneri straordinari (Os)	0	0	0	-	-
L. RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA (RS)	0	0	0	-	-
M. RISULTATO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (RGP) (I+L)	15.864	22.675	19.432	-30,0	-18,4
Oneri finanziari (Of)	434	895	2.757	-51,5	-84,3
N. FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE	434	895	2.757	-51,5	-84,3
O. RISULTATO LORDO (RL) (M-N)	15.430	21.780	16.675	-29,2	-7,5
P. Imposte sul reddito (I)	12.274	12.052	9.521	1,8	28,9
RISULTATO NETTO (RN) (O-P)	3.156	9.728	7.154	-67,6	-55,9

I valori riclassificati del conto economico sono stati successivamente espressi in termini percentuale, allo scopo di evidenziare il contributo di ciascuna voce alla formazione del reddito dell'esercizio.

Conto Economico riclassificato in %	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
Ricavi delle vendite (Rv)	93,7%	96,0%	94,1%
Altri ricavi (Ra)	6,3%	4,0%	5,9%
Produzione interna (Pi)	0,0%	0,0%	0,0%
A. VALORE DELLA PRODUZIONE (VP)	100,0%	100,0%	100,0%
Consumo materie prime, sussid. di consumo e merci (Cm)	18,7%	16,0%	7,1%
Altri costi operativi esterni (Coe)	19,5%	18,5%	22,2%
B. Costi esterni	38,2%	34,5%	29,2%
C. VALORE AGGIUNTO (VA) (A-B)	61,8%	65,5%	70,8%
D. Costi del personale (Cp)	59,5%	59,7%	64,9%
E. MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) (C-D)	2,3%	5,8%	5,9%
Ammortamenti (Amm)	1,4%	1,3%	1,8%
Accantonamenti e svalutazioni (Acc)	0,0%	3,1%	2,5%
F. Ammortamenti e svalutazioni	1,4%	4,4%	4,2%
G. RISULTATO OPERATIVO (RO) (E-F)	0,9%	1,4%	1,7%
Proventi extra-caratteristici (P e-c)	0,0%	0,0%	0,0%
Oneri extra-caratteristici (O e-c)	0,0%	0,0%	0,0%
H. RISULTATO DELL'AREA EXTRA-CARATTERISTICA	0,0%	0,0%	0,0%
I. RISULTATO ORDINARIO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (ROGP) (G+H)	0,9%	1,5%	1,7%
Proventi straordinari (Ps)	0,0%	0,0%	0,0%
Oneri straordinari (Os)	0,0%	0,0%	0,0%
L. RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA (RS)	0,0%	0,0%	0,0%
M. RISULTATO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (RGP) (I+L)	0,9%	1,5%	1,7%
Oneri finanziari (Of)	0,0%	0,1%	0,2%
N. FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE	0,0%	0,1%	0,2%
O. RISULTATO LORDO (RL) (M-N)	0,9%	1,4%	1,5%
P. Imposte sul reddito (I)	0,7%	0,8%	0,8%
RISULTATO NETTO (RN) (O-P)	0,2%	0,6%	0,6%

Infine, alla rielaborazione del conto economico sia in termini assoluti che in termini di peso percentuale, è stato possibile pervenire alla costruzione dei seguenti indicatori di *performance* aziendale, che riflettono la redditività della gestione.

Indici di redditività	FORMULA INDICE
ROE (Return on Equity)	RN/MP
ROE lordo	RL/MP
ROE normalizzato	(RN+RS)/MP
ROI (Return on Investment)	RO/CIN
RONA (Return On Net Assets)	RGP/CIN
RONA normalizzato	ROGP/CIN
ROS (Return on Sales)	RO/Rv
ROP (Return on Production)	RO/VP

11.3. VALUTAZIONE DEI RISULTATI.

Solidità patrimoniale e finanziaria

Nel complesso, l'analisi degli aggregati patrimoniali di bilancio, rielaborati secondo il criterio finanziario e l'analisi sugli indici di bilancio finanziari, evidenziano la situazione di equilibrio così sinteticamente rappresentata:

Indici di equilibrio finanziario	FORMULA INDICE	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
Indici di composizione degli impieghi e delle fonti				
<i>Indici di composizione dell'impiego</i>				
Indice di rigidità	AF/CI	0,1	0,1	0,1
Indice di elasticità	AC/CI	0,9	0,9	0,9
indice di disponibilità del magazzino	M/CI	0,0	0,0	0,0
Indice di liquidità totale	(Ld+Li)/CI	0,9	0,9	0,9
<i>Indici di composizione delle fonti</i>				
Indice di autonomia finanziaria	MP/CF	0,1	0,1	0,1
Indice di indebitamento	(Pcons+Pcorr)/CF	0,9	0,9	0,9
Indice di indebitamento a m-l/t	Pcons/CF	0,6	0,5	0,6
Indice di indebitamento a b/t	Pcorr/CF	0,3	0,3	0,3
Indice di protezione del capitale	R/MP	0,4	0,4	0,4
Indici di solidità				
<i>Finanziamento delle immobilizzazioni</i>				
Margine primario di struttura	MP-AF	20.973,0	69.376,0	49.253,0
Margine secondario di struttura	MP+Pcons-AF	746.398,0	823.478,0	786.111,0
Grado di ammortamento delle immob. Materiali	fa/cs	0,9	0,9	0,9
<i>Autonomia finanziaria</i>				
Quoziente di indebitamento complessivo	(Pcons+Pcorr)/MP	6,6	7,0	6,8
Quoziente di indebitamento finanziario	(PconsF+PcorrF)/MP	0,0	0,0	0,0
Indici di liquidità				
Quoziente di disponibilità	AC/Pcorr	2,8	2,8	3,2
Margine di diponibilità (Attivo circolante netto)	AC-Pcorr	746.398	823.463	786.110
Quoziente di tesoreria	(Li+Ld)/Pcorr	2,7	2,8	3,2
Margine di tesoreria	Li+Ld-Pcorr	719.609	813.744	778.071
Posizione finanziaria netta a breve	Li-PcorrF	527.375	628.776	670.626
Altri indici di equilibrio finanziario				
Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite	Of/Rv	0,03%	0,06%	0,26%
Incidenza degli oneri finanz. sulla prod. compl.	Of/((VP+ P e-c)	0,03%	0,06%	0,24%

Dal quadro così desunto si possono trarre sinteticamente le seguenti conclusioni riguardanti i principali indicatori del patrimonio aziendale:

- 1. Capitale Aziendale**
è principalmente investito in impieghi a breve ciclo di utilizzo, realizzando una buona flessibilità della gestione;
- 2. Mezzi Propri**
coprono gli immobilizzi evidenziando un equilibrio delle fonti e impieghi a lungo periodo;
- 3. Entrate**
sono in grado di coprire le passività a breve

IN DEFINITIVA ESISTE UNA SOSTANZIALE CAPACITÀ DELLA GESTIONE A FAR FRONTE AI PROPRI IMPEGNI.

Economicità della gestione

L'analisi degli aggregati economici di bilancio nel complesso rielaborati secondo lo schema a valore aggiunto e l'analisi sugli indici di bilancio di redditività della gestione, evidenzia i seguenti valori:

Indici di redditività	FORMULA INDICE	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
ROE (Return on Equity)	RN/MP	1,8%	5,7%	4,4%
ROE lordo	RL/MP	8,9%	12,8%	10,4%
ROE normalizzato	(RN+RS)/MP	1,8%	5,7%	4,4%
ROI (Return on Investment)	RO/CIN	9,1%	13,2%	11,9%
RONA (Return On Net Assets)	RGP/CIN	9,1%	13,3%	12,1%
RONA normalizzato	ROGP/CIN	9,1%	13,3%	12,1%
ROS (Return on Sales)	RO/Rv	1,0%	1,5%	1,8%
ROP (Return on Production)	RO/VP	0,9%	1,4%	1,7%

evidenziando rispetto al 2021 una tenuta della economicità della gestione, ovvero quella capacità di generare la ricchezza all'interno dell'impresa rispettando i vincoli di efficienza efficacia e flessibilità aziendale.

Complessivamente il quadro economico della gestione aziendale dell'esercizio 2023 è così sinteticamente rappresentata:

1. Ricavi

i ricavi sono strutturalmente sufficienti a coprire i costi operativi della gestione assicurando la economicità della gestione nel tempo e il *going concern*;

2. Indice di redditività del capitale proprio (Roe)

Dato dal rapporto tra utile netto e patrimonio netto, costituisce la base di remunerazione del capitale proprio. Il suo valore positivo, evidenzia l'idoneità della gestione a remunerare anche il rischio di impresa (tasso BTP + spread);

3. Indice redditività operativa attività totali (Roi)

Dato dal rapporto tra risultato operativo netto e capitale investito, rappresenta il tasso di remunerazione del capitale globalmente investito, sia quello proprio che quello di terzi. Il suo valore, superiore al costo dell'indebitamento finanziario, evidenzia la bontà di una gestione aziendale il cui risultato è in grado di offrire una remunerazione congrua del capitale investito.

10.4. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia attualmente da escludere.

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Come previsto nell'art. 6 TUSP, ad integrazione degli strumenti di governo societario esistenti, si è provveduto ad adeguare la struttura aziendale di regolamenti interni, volti a garantire la conformità della società alle norme di tutela della concorrenza, e di codici di condotta, volti a regolare i rapporti con i portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società, nelle modalità di seguito rappresentate

a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza

La Società si è dotata dei seguenti Regolamenti interni, pubblicandoli ai fini della trasparenza sia sul sito internet aziendale che su quello del Comune di Carovigno, esercente il controllo analogo:

- Regolamento per il reclutamento del personale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016;
- Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni, in conformità ai principi di cui all'art. 7, comma 6, del d. lgs. 165/01.
- Regolamento di Economato
- Regolamento di whistleblowing
- Regolamento privacy, diretto ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla Sicurezza nel trattamento dei dati nonché originare responsabilità in capo all'azienda ovvero ai singoli lavoratori

Al fine di erogare per il Comune di Carovigno la corretta fruizione dei servizi in affidamento, sono state adottate procedure di evidenza pubblica per provvedere al reclutamento di personale e all'acquisizione di beni e servizi.

Mutuando i criteri pubblicistici di libero accesso e parità di trattamento, previsti per l'avvio al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni di lavoratori per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo (art. 16 Legge 28/02/1987 n. 56), la Società, a copertura di esigenze di servizio sopravvenute e temporanee, collegate prioritariamente a sostituzioni per malattia, assume personale a margine dell'espletamento di una procedura di selezione pubblica per titoli, che ha determinato la costituzione di una graduatoria di lavoratori idonei.

La graduatoria "a scorrimento" dei profili professionali richiesti, offre la possibilità a tutti i candidati in possesso dei requisiti di essere chiamati a fornire la propria attività lavorativa per periodi di tempo determinati. Tanto nello spirito di contemperare l'esigenze aziendali della Nuova Carbinia surl, coprendo celermente eventuali esigenze temporanee di lavoro, con quelle istituzionali dell'Ente, di offrire una oggettiva risposta alla disoccupazione sul territorio.

b) Codici di condotta aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

E' stato aggiornato il codice etico aziendale previa integrazione delle regole di comportamento dei dipendenti pubblici nel contesto aziendale, i cui precetti devono considerarsi applicabili anche "nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione" (art. 2 comma 3, Dpr n. 62/2013).

In linea più generale gli strumenti integrativi di governo societario adottato si inseriscono un quadro di *compliance* pubblicistico più ampio, che permea la gestione delle società a capitale pubblico.

In adeguamento e conformità alla normativa in vigore, la Nuova Carbinia surl, controllata interamente da Ente Pubblico nelle modalità dell'*in house providing*, ha complessivamente provveduto alla adozione delle misure come rappresentate nel quadro sinottico in calce.

MISURE ADOTTATE	OBBLIGO NORMATIVO
1. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 prescrive la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e l'obbligo di informare al riguardo l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.
2. Relazione sul governo societario	L'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha introdotto a carico di tutte le società in controllo pubblico l'obbligo di redigere annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO, da allegare al bilancio d'esercizio.
3. Monitoraggio trimestrale e piani industriali aziendali Per declinare il concreto realizzarsi di una influenza dominante degli indirizzi dell'Ente sulla Società vengono predisposte relazioni trimestrali sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione , nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. Per declinare in termini pratici il concreto realizzarsi di una influenza dominante degli indirizzi dell'Ente sulla Società vengono predisposte relazioni trimestrali sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione , nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. Per attribuire validità ed efficacia al potere di controllo dell'Ente ma anche di dotare all'Ente di un concreto strumento di indirizzo dell'azione della partecipata lo strumento principe che vie adottato con costanza è costituito dal Piano industriale aziendale . Tale documento è senza alcun dubbio il più efficace strumento di indirizzo politico e di controllo dei costi a disposizione della Pubblica Amministrazione , i cui contenuti vengono predisposti dall'azienda secondo le indicazioni dell'Ente e vengono approvati triennialmente dall'organo deliberativo dell'Ente	Il controllo analogo è definito dal legislatore come la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.
4. Implementazione procedure di evidenza pubblica	Le società a controllo pubblico stabiliscono sono tenute a stabilire con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , cioè l'applicazione delle norme previste per la Pubblica Amministrazione.
5. Attuazione della trasparenza aziendale	Allo stesso modo, le società pubbliche sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al CODICE DEGLI APPALTI, decreto legislativo n. 50 del 2016. Tanto significa che occorre uniformarsi alle norme sulle stazioni appaltanti previste per la Pubblica Amministrazione, pena l'inammissibilità degli affidamenti e le sanzioni previste nel codice. Con determinazione 1134/2017 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha pubblicato le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata .
6. Prevenzione della corruzione Le misure in materia di prevenzione della corruzione adottate sono le seguenti: Piano triennale anticorruzione	La prevenzione della corruzione "in via amministrativa" consiste nell'adozione di adeguati "presidi" che scoraggino comportamenti che, seppur non ancora penalmente rilevanti, incidono negativamente sul corretto perseguimento degli interessi pubblici, per la preferenza di interessi privati che "inquinano" il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

<p>Obbligo di astensione, in caso di conflitto di interessi, per tutti i soggetti che intervengono in procedimenti amministrativi (art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012) oppure in procedure di affidamento di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016</p> <p>Adozione di <u>misure per la prevenzione nella formazione di commissioni</u> (art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, come introdotto dalla legge n. 190/2012) e <u>nelle assegnazioni di uffici</u> (art. 53, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001, come introdotto dalla legge n. 190/2012), obbligatorie per i soli dipendenti pubblici ma, comunque, da tenere in debita considerazione anche per i dipendenti di società in controllo pubblico;</p> <p>Realizzazione di adeguati <u>percorsi formativi</u> dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Adozione delle misure di rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione</p> <p>Adozione di <u>codici di comportamento settoriali</u>, come previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dalla legge n. 190/2012), sulla base dei principi disposti nel d.P.R. n. 62/2013, mutuato nella necessità, per le società in controllo pubblico, di integrare i propri codici etici e/o di comportamento con i principi volti a prevenire comportamenti corruttivi rilevanti;</p> <p><u>protocollo di svolgimento degli incarichi di ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali</u>, secondo quanto dettato, per le amministrazioni pubbliche, dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012), con principi da mutuare anche per le società in controllo pubblico;</p>	<p>Anche le società in controllo pubblico sono tenute ad implementare le misure obbligatorie dettate dal legislatore in materia di prevenzione della corruzione.</p>
--	--

**L'Amministratore Unico
Antonio Diaferia**


NUOVA CARBINIA s.r.l.
L'Amministratore
Dot. Antonio Diaferia